REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1029/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 73/2010 che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 13, l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione ([2]) fanno riferimento al regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione ([3]), che è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione ([4]). Di conseguenza, è necessario aggiornare i riferimenti al regolamento (CE) n. 2096/2005 contenuti nel regolamento (UE) n. 73/2010, sostituendoli con riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione.

(2) L'allegato III del regolamento (UE) n. 73/2010 fa riferimento a norme istituite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). Tuttavia, successivamente all'adozione del regolamento (UE) n. 73/2010, l'ISO ha riveduto e rinumerato alcune di dette norme. Di conseguenza, è necessario aggiornare i riferimenti alle pertinenti norme ISO contenuti nel regolamento (UE) n. 73/2010 per assicurare la coerenza con la numerazione e versione più recenti delle norme stesse.

(3) Gli allegati I, III e XI del regolamento (UE) n. 73/2010 fanno riferimento a svariate definizioni e disposizioni di cui all'allegato 15 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago) e in particolare alla sua dodicesima edizione del luglio 2004, che comprende la modifica n. 34. Successivamente all'adozione del regolamento (UE) n. 73/2010 l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha modificato alcune definizioni e disposizioni e parte della struttura dell'Allegato 15 della convenzione di Chicago, da ultimo nella sua quattordicesima edizione del luglio 2013, che comprende la modifica n. 37. Di conseguenza, è necessario aggiornare i riferimenti all'allegato 15 della convenzione di Chicago contenuti nel regolamento (UE) n. 73/2010 per ottemperare agli obblighi legali internazionali degli Stati membri e garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO.

(4) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 73/2010.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 ([5]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 73/2010 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7) "pacchetto integrato di informazioni aeronautiche" (di seguito "IAIP"): un pacchetto su supporto cartaceo o elettronico costituito dai seguenti elementi:

a) pubblicazioni di informazione aeronautica (di seguito "AIP"), comprese le modifiche;

([1]) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
([2]) Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6).
([3]) Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23).
([5]) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

b) supplementi alle AIP;

c) la NOTAM di cui al punto 17 e i bollettini con le informazioni pre-volo;

d) circolari di informazione aeronautica; e

e) liste di controllo ed elenchi di NOTAM valide»;

b) il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8) "dati relativi agli ostacoli", i dati relativi a tutti gli oggetti fissi (provvisori o permanenti) e mobili, o loro parti, situati in un'area destinata al movimento dell'aeromobile sulla superficie o che si estendono al di sopra di una superficie definita destinata a proteggere l'aeromobile in volo o che sono situati fuori da tali superfici definite e sono ritenuti un rischio per la navigazione aerea;»

c) il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10) "dati di mappatura degli aerodromi", dati raccolti al fine di redigere informazioni di mappatura degli aerodromi;»

d) il punto 13) è sostituito dal seguente:

«13) "fornitore di servizi di informazione aeronautica": l'organismo responsabile di fornire un servizio di informazione aeronautica, certificato a norma dei requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione;»

e) il punto 24) è sostituito dal seguente:

«24) "dati critici", dati classificati alla lettera c) della classificazione dell'integrità di cui all'allegato 15, capo 1, sezione 1.1 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale (in appresso la convenzione di Chicago);»

f) il punto 25) è sostituito dal seguente:

«25) "dati essenziali", dati classificati alla lettera b) della classificazione dell'integrità di cui all'allegato 15, capo 1, sezione 1.1 della convenzione di Chicago;»

(2) All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, assicurano inoltre che il personale responsabile delle attività relative alla fornitura di dati aeronautici o informazioni aeronautiche sia adeguatamente formato, competente e autorizzato a svolgere le mansioni richieste.»

(3) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, le parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, istituiscono e mantengono un sistema di gestione della qualità relativo alle attività legate alla fornitura di dati aeronautici e informazioni aeronautiche, in conformità ai requisiti dell'allegato VII, parte A.»

(4) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

(5) l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

(6) L'allegato XI è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Nell'allegato I, parte B, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono trasmessi in formato digitale come previsto dalle norme dell'ICAO di cui all'allegato III, punti 9, 9 *bis* e 12;»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

DISPOSIZIONI CITATE NEGLI ARTICOLI E NEGLI ALLEGATI

1. Capo 3, sezione 3.7 (sistema di gestione della qualità) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

2. Capo 3, sezione 1.2.1 (sistema di riferimento orizzontale) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

3. Capo 3, sezione 1.2.2 (sistema di riferimento verticale) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

4. Capo 4 (pubblicazioni di informazione aeronautica — AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

5. Capo 4, sezione 4.3 (specifiche per le modifiche alle AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

6. Capo 4, sezione 4.4 (specifiche per i supplementi delle AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

7. Capo 5 (NOTAM) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

8. Capo 6, sezione 6.2 (trasmissione di informazioni su supporto cartaceo) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

9. Capo 10, sezione 10.1 (aree di copertura e requisiti per la trasmissione dei dati) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

9 *bis*. Capo 10, sezione 10.2 (serie di dati relativi al terreno — contenuto, specifica numerica e struttura) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

10. Appendice 1 (contenuto delle pubblicazioni di informazione aeronautica — AIP) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

11. Appendice 7 (risoluzione di pubblicazione e classificazione dell'integrità dei dati aeronautici) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

12. Appendice 8 (requisiti in materia di dati relativi al terreno e agli ostacoli) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione, luglio 2013, che comprende la modifica n. 37).

13. Specifica Object Management Group Unified Modelling Language (UML), versione 2.1.1.

14. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19107:2003 — Informazioni geografiche — Schema di dati spaziali (prima edizione, 8.5.2003).

15. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19115:2003 — Informazioni geografiche — Metadati [prima edizione, 8.5.2003 (Corrigendum Cor 1:2006, 5.7.2006)].

16. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19139:2007 — Informazioni geografiche — Metadati — Applicazione dello schema XML (prima edizione, 17.4.2007).

17. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19118:2011 — Informazioni geografiche — Codifica (seconda edizione, 10.10.2011).

18. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19136:2007 — Informazioni geografiche — Linguaggio GML (Geography Markup Language) (prima edizione, 23.8.2007).

19. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO/IEC 19757-3:2006 — Tecnologie dell'informazione — Document Schema Definition Languages (DSDL) — parte 3: Convalida basata su regole — Schematron (prima edizione, 24.5.2006).

20. Documento ICAO 9674-AN/946 — Sistema geodedico mondiale (WGS) — Manuale del 1984 (WGS-84) (seconda edizione, 2002).

21. Capo 7, sezione 7.3.2 (Algoritmo per il controllo di ridondanza ciclica (CRC)] del documento ICAO 9674-AN/946 — Sistema geodetico mondiale — Manuale del 1984 (WGS-84) (seconda edizione — 2002).

22. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO/IEC 27002:2005 — Tecnologie dell'informazione — Tecniche di sicurezza — Codice di buone pratiche per la gestione della sicurezza delle informazioni (prima edizione, 15.6.2005).

23. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 28000:2007 — Specifiche per i sistemi di gestione della sicurezza nella catena di approvvigionamento (prima edizione, 21.9.2007, in fase di revisione; sarà sostituita dalla seconda edizione, data prevista 31.1.2008 [in fase di indagine]).

24. Eurocae ED-99 A, User Requirements for Aerodrome Mapping Information (ottobre 2005).

25. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, ISO 19110:2005 — Informazioni geografiche — Metodologia per la catalogazione degli elementi (prima edizione).»

ALLEGATO III

«ALLEGATO XI

DIFFERENZE ICAO DI CUI ALL'ARTICOLO 14

Capo 3, sezione 3.5.2 (controllo di ridondanza ciclica) dell'allegato 15 della convenzione di Chicago — Servizi di informazione aeronautica (quattordicesima edizione — luglio 2013 che comprende la modifica n. 37).»